



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

RCA e diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali

In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle [spese](#) processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, in caso di contratto cd. "multirischio", contenente, oltre alla garanzia della responsabilità civile dell'assicurato, anche la copertura del rischio di sostenere esborsi per la tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla

domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dal terzo danneggiato (cd. "spese di resistenza"), rientrano "ope legis" nella prima copertura, sino al limite di un quarto della somma assicurata, ai sensi dell'art.1917, comma 3, c.c., sicché eventuali clausole limitative del rischio per la sola tutela legale sono inopponibili dall'assicuratore ove la domanda di rifusione delle spese di resistenza sia contenuta nei suddetti limiti.

Nel caso di cui le parti abbiano stipulato un patto di gestione della lite, intesa come lecita modalità sostitutiva dell'obbligo di rimborso delle spese di resistenza posto dall'art. 1917 comma 3 c.c., l'assicuratore che si sia fatto carico di gestire la lite assume direttamente l'obbligo di concorrere o di pagare direttamente le spese di giudizio, restando l'assicurato dall'onere di anticipare le stesse.

NDR: in senso conforme alla prima massima Cass. 18076/2020, alla seconda Cass. 3011/2021 e alla terza 14107/2019.

Tribunale di Milano, sentenza del 14.3.2022, n. 2187

...omissis...

La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta esclusivamente nei limiti e per le regioni di seguito indicate.

Nel merito, parte attrice fa valere nel presente giudizio una responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in capo al Condominio di via *omissis* Milano, asserendo che l'evento lesivo, ossia la sua caduta, sia stata causata da una fessurazione presente sul marciapiede condominiale.

La fattispecie prospettata dall'attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità da cose in custodia.

Giova premettere che, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, cui si reputa di aderire, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass. Civ., ord. n. 22684/2013).

Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384).

Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti. L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, precisamente, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. Civ. n. 858/2008;

n. 8005/2010; n. 5910/11); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (vedi Cass. n. 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass. n. 11227/2008).

Secondo l'orientamento della Suprema Corte che si condivide, la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa; infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado

di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass. Civ., sent. n. 2660/2013).

Qualora, dunque, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass., sent. n. 6306/2013).

Orbene se, in applicazione dell'art. 2051 c.c., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, e in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.

Tanto premesso in termini generali, si osserva che nel caso di specie è certamente sussistente il rapporto di custodia tra la parte convenuta e il marciapiede su cui si è verificato l'evento lesivo, peraltro, nemmeno oggetto di contestazione. Si rammenta, infatti, che il condominio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati ad un condomino o ad un terzo. La responsabilità del condominio ha natura oggettiva, cosicché il danneggiato ha solo l'onere di provare il fatto storico, il nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso, nonché il danno da essa arrecato. Viceversa, il custode, laddove citato in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dalla res in custodia, deve dimostrare l'inidoneità in concreto della cosa a provocare il sinistro, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra il bene e l'evento dannoso.

Nel caso di specie parte attrice ha dimostrato il fatto storico, nonché il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e l'intrinseca potenzialità dannosa della fessurazione presente sul marciapiede.

L'attrice ha descritto in maniera chiara lo stato dei luoghi, precisando di essere inciampata, mentre percorreva il marciapiede condominiale, a causa di una fessurazione dello stesso e di essere stata immediatamente soccorsa. Tali circostanze sono state confermate dal teste oculare Iacova Si. Iu. - presente al momento del sinistro e della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare - escusso nel corso dell'istruttoria, che ha dichiarato: "arrivavo da una signora che mi aveva regalato dei bicchieri e attraversando il parcheggio, preciso io mi trovavo in prossimità del civico 9 e dovevo portare i bicchieri a casa al civico 27, sono passata dalla stradina pedonale che attraversa il parcheggio; attraversando ho visto che la signora Br. mi è caduta proprio davanti; la signora usciva dalla sua casa; lei uscendo dalla sua casa è inciampata sul marciapiede ed è caduta a faccia in giù davanti a me. ...confermo, lei è caduta proprio là vicino; ADR (ha visto il movimento che la signora Br. ha fatto?): non è che ho visto proprio il movimento del piede, io non guardavo, io avevo la scatola e andando avanti, ho visto la signora che usciva dal palazzo è inciampata e caduta ed io sono andata a soccorrerla" (cfr. verbale dell'udienza del 22.10.2020).

Il fatto che la teste non abbia fatto caso agli specifici movimenti della parte attrice, che camminava pochi metri davanti a lei, ma l'abbia vista inciampare e poi l'abbia trovata in prossimità della fessurazione oggetto di doglianza si reputa sufficiente per la conferma del fatto storico e per dimostrare che la caduta sia avvenuta a causa dell'indicata fessurazione.

L'attrice ha provato, inoltre, producendo in atti le riproduzioni fotografiche (doc. 1), la presenza e le dimensioni della fessurazione (lunga circa 25 cm e profonda circa 3/4 cm, cfr. pag. 3 atto di citazione), così dimostrando che per le sue dimensioni contenute la stessa presentava peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa anche la normale utilizzazione. Relativamente alla profondità e alla lunghezza della fessurazione, inoltre, la teste ha dichiarato: "abbastanza grande, credo che fosse più o meno una mano e mezza di lunghezza; ho guardato la buca ed era abbastanza profonda, posso dire che se vai con il piede si può inciampare facilmente, anche un bambino può inciampare"(cfr. verbale di udienza del 22.10.2020).

Si reputa, pertanto, raggiunta la prova della caduta della signora Br. nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dalla parte attrice a causa della fessurazione presente sul marciapiede, insidiosa per le dimensioni contenute e per la sua profondità di appena 3-4 cm. Peraltro, il fatto che il marciapiede presentasse un modesto dislivello, di circa 0,5 cm - come indicato nella perizia disposta da Helvetia Assicurazioni - comporta una minor percepibilità dello stesso e anche una maggiore insidiosità, atteso che tale ulteriore divario si reputa idoneo ad accentuare la differenza tra profondità della fessurazione e livello della pavimentazione.

Quanto all'eccezione di concorso colposo della danneggiata, consistito in un comportamento imprudente dell'attrice nel transitare sul marciapiede, si osserva che alla produzione del danno ha certamente concorso anche il suo comportamento colposo. Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che il fatto del danneggiato può venire in rilievo, sia in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., che di quella ex art. 2051 c.c., ai fini della verifica di sussistenza del nesso di causa tra condotta del danneggiante ed evento dannoso ed essere, quindi, sia fattore concorrente nella produzione del danno ex art. 1227 c.c., comma 1, sia fattore idoneo - in base ad un ordine crescente di gravità - ad elidere il nesso eziologico anzidetto, in base ad un giudizio improntato al principio di regolarità causale (Cass. Ord. n. 2483/2018, Cass. Civ. sent. n. 4035/2021).

Pertanto, nel caso di specie l'attrice - come risulta dagli atti di causa ("residente a Milano via Dei salici, 11" cfr. pag. 1 atto di citazione; doc. 2 relazione peritale He.) - risiede nel condominio convenuto e, pertanto, deve presumersi che conoscesse lo stato dei luoghi, sì che, usando la normale diligenza e attenzione richiesta, avrebbe potuto evitare l'anomalia, anche tenuto conto che la fessurazione doveva ritenersi non invisibile alla luce della differenza cromatica tra essa e la pavimentazione ed essendo i luoghi non scarsamente illuminati, essendosi la caduta verificata in orario diurno (alle ore 12.30 circa).

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, il comportamento imprudente dell'attrice deve essere considerato quale concausa nella produzione del danno insieme al comportamento omissivo del custode (mancata manutenzione del marciapiede). In questo senso vengono richiamate le considerazioni della Suprema Corte, secondo cui "la eterogeneità tra i concetti di negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; (b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) (...) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.... Ciò non significa, peraltro, che tale condotta - ancorché non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.)" (cfr. Cass. Civ. sent. n. 25837/2017, Cass. Civ. sent. n. sent. 4035/2021, Cass. Civ., sez. VI - 3, Ordinanza 1 febbraio 2022, n. 3041).

Tenuto conto pertanto di detti elementi, si reputa di riconoscere un concorso di colpa di *omissis* nella misura del 50%, sì che il risarcimento del danno deve dunque essere ridotto proporzionalmente.

Con riferimento ai danni *omissis*.

Va accolta la domanda di manleva proposta dal Condominio nei confronti di *omissis* in ragione della polizza assicurativa *omissis*, prodotta in atti.

Deve osservarsi che la polizza stipulata prevede all'art. 25 l'obbligo della Compagnia “di tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatori, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione (doc. 3). La compagnia assicuratrice deve, dunque, essere condannata a tenere indenne il convenuto di tutte le somme che questo dovrà corrispondere all'attrice a titolo di capitale, interessi e spese in ragione del presente giudizio, tenuto conto che il massimale di polizza non risulta superato all'esito della liquidazione del danno come sopra riportata e non sono previste specifiche franchigie, né risulta integrata alcuna esclusione di polizza come da tabella a p. 20 del documento contrattuale richiamata dalla terza chiamata.

Quanto all'eccezione della terza chiamata sull'inoperatività del rapporto assicurativo relativamente alle spese legali e peritali sostenute dal convenuto si osserva quanto segue.

La compagnia ha specificato che le condizioni generali del contratto di assicurazione escludono il rimborso delle spese per legali e tecnici non designati dalla società (doc. n. 3 clausola n. 29 a pag 12), con la conseguenza di non poter essere condannata al pagamento delle spese di lite sopportate dall'assicurato, atteso che lo stesso si è difeso in giudizio con i propri legali (v. “la società non riconosce spese per legali o tecnici non da essa designati e non risponde di multe o ammende e delle spese di giustizia penale”).

La previsione pattizia integra la disciplina normativa prevista dall'art. 1917 c.c., rispetto alla quale ha avuto modo di esprimersi la Suprema Corte, secondo cui “in materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. Cass. sentenza n. 18076/2020).

Inoltre la Suprema Corte ha recentemente chiarito che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, in caso di contratto cd. "multirischio", contenente, oltre alla garanzia della responsabilità civile dell'assicurato, anche la copertura del rischio di sostenere esborsi per la tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dal terzo danneggiato (cd. "spese di resistenza"), rientrano "ope legis" nella prima copertura, sino al limite di un quarto della somma assicurata, ai sensi dell'art.1917, comma 3, c.c., sicché eventuali clausole limitative del rischio per la sola tutela legale sono inopponibili dall'assicuratore ove la domanda di rifusione delle spese di resistenza sia contenuta nei suddetti limiti” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3011 del 09/02/2021).

Nell'indicata ordinanza il Supremo Collegio ha avuto modo di sviscerare numerosi aspetti problematici relativi all'interpretazione dell'art. 1917 c.c., tra cui in particolare:

- che il contratto di assicurazione della responsabilità civile ha “l'effetto di obbligare l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato delle spese di resistenza (art. 1917 comma 3 c.c.)” e tale obbligo, in quanto previsto dalla legge, è un effetto naturale del contratto ed è inderogabile per le parti, se non in senso più favorevole agli assicurati (v. art. 1932 comma 2 c.c.);

- nei casi di assicurazione multirischio (vale a dire ad esempio nel caso in cui l'assicurazione sulla responsabilità civile si cumula con quella per il sorgere di un debito, come nel caso di assistenza legale per resistere in giudizio alle pretese fatte valere dal terzo danneggiato) le spese legali sostenute per resistere alla domanda risarcitoria proposta dal terzo danneggiato “costituiscono un

rischio coperto dall'assicurazione sulla responsabilità civile nei limiti ed alle condizioni per questa concordate”, mentre le garanzie per la tutela legale operano nei diversi casi di vertenza promossa dall'assicurato, vertenza che esula quella oggetto della copertura assicurativa, spese extragiudiziarie e superamento del 25% del massimale di polizza.

Tuttavia, nel caso di cui le parti abbiano stipulato un patto di gestione della lite, intesa come lecita modalità sostitutiva dell'obbligo di rimborso delle spese di resistenza posto dall'art. 1917 comma 3 c.c., l'assicuratore che si sia fatto carico di gestire la lite assume direttamente l'obbligo di concorrere o di pagare direttamente le spese di giudizio, restando l'assicurato dall'onere di anticipare le stesse (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 14107 del 23/05/2019).

Orbene, nel caso di specie alla luce dei principi sopra menzionati si desume che:

- 1) l'assicurato dovrà essere tenuto indenne dall'assicurazione delle spese di soccombenza, a fronte della domanda giudiziale proposta dal terzo danneggiato;
- 2) le spese di soccombenza tra assicurato e assicuratore dovranno essere regolate ex artt. 91 e 92 c.p.c. come successivamente indicato.

Quanto infine alle spese di resistenza, trattandosi di polizza multirischio con pattuizione di patto di gestione della lite, va rilevato che non risulta provato che *omissis* Assicurazione sia stata, prima della chiamata in causa, informata dal condominio convenuto della pendenza della lite e che pertanto si sia sottratta alla gestione diretta della controversia, o abbia rivolto l'invito all'assicurato di costituirsi a mezzo di legale indipendentemente incaricato, non essendo presenti in atti scambi di corrispondenza tra l'assicurato e la Compagnia assicuratrice utili a dimostrare l'inadempimento del patto. Deve desumersi che l'assicurato, che nulla ha provveduto a precisare in corso di causa, abbia, pertanto, volontariamente intrapreso la difesa, costituendosi in giudizio con il proprio legale.

Alla luce delle considerazioni che precedono consegue che le spese di resistenza, sostenute dal condominio, dovranno rimanere a suo esclusivo carico.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., per cui, alla luce del riconosciuto concorso di colpa di parte attrice, si reputa di dover compensare le spese di lite tra questa e il condominio convenuto nella misura della metà, sì che il convenuto deve essere condannato a rifondere la restante metà delle spese di lite di parte attrice.

In via del tutto analoga, essendo stata accolta la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, ma essendo stata accolta l'eccezione in ordine alle sole spese di resistenza si reputano sussistere motivi per compensare le spese di lite tra dette parti nella misura di 1/4, sì che l'assicurazione dovrà essere condannata a rifondere i restanti 3/4 di quelle sostenute dal condominio.

La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della semplicità delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento.

Sempre in ragione del criterio della soccombenza e tenuto conto che le pretese risarcitorie sono state in buona sostanza confermate, si reputa congruo porre definitivamente a carico del convenuto le spese della CTU medico-legale come già liquidate in corso di causa.

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accerta la paritaria responsabilità del Condominio *omissis* e di *omissis* nella determinazione della caduta per cui è causa, occorsa in data 21.1.2018; condanna il Condominio *omissis*, in persona dell'amministratore pro tempore, a risarcire *omissis* il 50% dei danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultima patiti, che si liquidano rispettivamente in euro 274,00 ed in euro 5.875,13, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva; dichiara *omissis* Assicurazioni tenuta a tenere indenne e manlevare il condominio convenuto da ogni somma che sarà tenuto a corrispondere a parte attrice in ragione del presente giudizio a titolo di capitale, interessi e spese; compensa tra la parte attrice e la parte convenuta le spese di lite nella

misura del 50% e condanna il Condominio *omissis*, in persona dell'amministratore pro tempore, a rifondere in favore della parte attrice il restante 50% delle spese di lite, che si liquidano in euro 142,00 per le spese, ed euro 2.417,50 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e CPA; compensa tra Condominio *omissis* e *omissis* Assicurazioni le spese di lite nella misura di ¼ e condanna *omissis* Assicurazioni a rifondere in favore della parte convenuta i restanti ¾ delle spese di lite, che si liquidano in euro 177,75 per le spese, ed euro 3.626,25 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e CPA; pone definitivamente a carico del Condominio *omissis*, in persona dell'amministratore pro tempore, le spese di CTU medico legale, come già liquidate in corso di causa.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

